



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Tecnica - Urbanistica*  
*Area Tecnica - Urbanistica*

## **DETERMINAZIONE N. 25 del 30/07/2020 R.Uff.**

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 30/07/2020 al n. 464

**OGGETTO: CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. ISTANZE OCDPC N. 614 DEL 12 NOVEMBRE 2019. ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO DAL 24 AGOSTO 2016. PROVVEDIMENTI.**

### **IL RESPONSABILE**

#### **Richiamate:**

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dal sisma del 24 agosto 2016, recante la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1999, n. 225, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento;
- la successiva Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 ad oggetto "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria";
- la successiva Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 ad oggetto "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria";
- l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016";
- la circolare emessa dal Dipartimento di Protezione Civile Protocollo 45982 del 09/09/2016, contenente le indicazioni di dettaglio in ordine ai criteri ed alle modalità di assegnazione del Contributo per l'Autonoma Sistemazione (CAS), ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa in conseguenza degli eventi sismici citati, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;
- l'OCDPC n. 408 del 15 novembre 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

**Viste** le Determinazioni Reg. Gen. n. 836 del 22/11/2017 e Reg. Gen. n. 966 del 28/12/2017, inerenti il riconoscimento del CAS per complessivi n. 6 nuclei famigliari interessati;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 04/10/2019 dall'oggetto: "ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLE UNITA' ABITATIVE PER L'EMERGENZA TERREMOTO (ART 14, DECRETO LEGGE 9 FEBBERAIO 2017 N. 8, LEGGE 7 APRILE 2017N. 45). PROVVEDIMENTI";

**Vista** l'OCDPC 614 del 12/11/2019 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 271 del 19/11/2019;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 22/01/2020 dall'oggetto: "OCDPC N. 614 DEL 12/11/2019 PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA (GURI SERIE GENERALE N. 271 DEL 19/11/2019). PROVVEDIMENTI";

**Vista** l'OCDPC 650 del 16 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché ulteriori disposizioni per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

**Vista** OCDPC n. 670 del 28 aprile 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

**Rilevato** che l'ATER Teramo con nota PEC prot. 3732 del 13/07/2020, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 12.184 del 13/07/2020, ha trasmesso la documentazione inerente n. 24 alloggi presenti sul territorio comunale di cui al D.L. 8/2017 per l'assegnazione agli aventi diritto;

**Considerato** che l'OCDPC 614/2019 del 12/11/2019 e successive modifiche ed integrazioni: - all'art. 1 recita:

*" Entro centoventi giorni, prorogato di sessanta giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza, i nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, presentano ai Comuni interessati una dichiarazione, sulla base del fac-simile allegato, riguardante tutti i componenti del nucleo e sottoscritta dai medesimi o da chi ne fa le veci, in cui attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di:*

*a) aver provveduto o essere nei termini per provvedere, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari che necessitano di interventi di immediata riparazione, agli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, dalla legge 24 luglio 2018, n.89 di conversione con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 e successive proroghe, anche disposte con ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione;*

*b) trovarsi nei termini previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell'immobile, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento, e al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a);*

*c) fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 2, non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante, oppure nel comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera. L'idoneità all'uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti;*

- d) di non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;*
- d-bis) di essere proprietari o titolari di diritti reali su immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell'abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;*
- e) di non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori del territorio delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria e, nel caso di nuove istanze, di possedere il requisito della dimora nell'abitazione principale, abituale e continuativa di cui al successivo comma 5;*
- f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 388/2016, o di non essere assegnatari di un alloggio di servizio messo a disposizione dall'amministrazione di appartenenza;*
- g) di non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'ordinanza n. 388/2016.*

- all'art. 3 recita:

*“1. I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto di locazione o comodato alla data degli eventi sismici in rassegna, in un'unità immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero, e che abbiano trovato sistemazione abitativa temporanea in forza di un contratto di locazione o comodato, contestualmente allegano l'autocertificazione del proprietario di aver depositato l'impegno assunto in sede di presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 6 del d.l. n. 189/2016, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento. Alla dichiarazione è altresì allegato l'impegno del medesimo locatario o comodatario, richiedente il CAS, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato.*

*2. In assenza delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai medesimi nuclei familiari in sostituzione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, i comuni riconoscono un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione pagato per la sistemazione abitativa temporanea come risultante dal contratto registrato e quello che era corrisposto, al momento dell'evento sismico, per il godimento dell'abitazione inagibile, comunque nella misura massima di euro 600,00 mensili.*

*3. Ai soggetti di cui al comma 2, qualora la sistemazione abitativa temporanea sia a titolo gratuito, i Comuni riconoscono un contributo pari alla metà dell'importo del contributo per l'autonoma sistemazione riconosciuto alla data di pubblicazione del presente provvedimento.*

*4. Il contributo per il canone di locazione di unità immobiliari non è riconosciuto a coloro che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e).*

*5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai nuclei familiari che dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 la documentabile perdita, per effetto del sisma in rassegna, della propria fonte di reddito, verificata sulla base del confronto tra la dichiarazione ISEE dell'anno corrente e quella dell'anno precedente all'evento sismico o, in mancanza sulla base del confronto delle dichiarazioni dei redditi. A tali nuclei si continua a erogare il CAS.*

*6. I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto di locazione, o comodato alla data degli eventi sismici in rassegna, in un'unità immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero a cui è stata assegnata una SAE o un'unità immobiliare acquisita ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 8 del 2017 o realizzata ai sensi delle ordinanze di protezione civile, che non producono gli impegni di cui al comma 1, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.”*

- all'art. 5 recita:

- "1. Ai soggetti alloggiati presso strutture ricettive e nei container abitativi collettivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1.*
- 2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza decadono dal diritto di usufruire della sistemazione alberghiera e dei container abitativi collettivi coloro che:*
- a) non rendono la dichiarazione di cui all'articolo 1;*
  - b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis), e), f) e g) dell'articolo 1.*
- 3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, fatta salva la possibilità di richiedere il CAS, l'assistenza presso strutture ricettive e presso i container abitativi collettivi è assicurata esclusivamente in favore dei soggetti in attesa di assegnazione di una SAE o di un'unità immobiliare di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 8/2017 o di unità abitative realizzate ai sensi delle ordinanze di protezione civile e per il tempo strettamente necessario.*
- 4. Gli Enti proprietari delle strutture ricettive pubbliche stipulano convenzioni al fine di consentire ai nuclei familiari che dimoravano continuativamente ed abitualmente in abitazioni oggetto di ordinanza di sgombero la possibilità di permanere nelle strutture ricettive pubbliche, anche ove non siano in attesa di una SAE e sempre che non ricorrano le condizioni di decadenza di cui all'articolo 1.*
- 5. I termini di cui al presente articolo possono essere eccezionalmente prorogati:*
- a) per il periodo necessario ad ultimare l'anno scolastico;*
  - b) nell'ipotesi in cui non siano disponibili soluzioni alloggiative in locazione nel Comune di provenienza oppure nei comuni limitrofi o nel comune ove si usufruisce della sistemazione alberghiera", previa esibizione da parte del soggetto ospitato della corrispondenza intercorsa, o documentazione equipollente, con almeno due agenzie immobiliari presenti sul territorio comunale. I Comuni verificano la documentazione con controlli a campione;*
  - c) con atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la Regione territorialmente interessata, nel caso del verificarsi di ulteriori eventi sismici di forte intensità che possano determinare un pericolo per l'incolumità della popolazione.*
- 6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza i Comuni di provenienza interessati dispongono, anche in deroga al comma 5, la revisione delle forme di assistenza relative ai casi sociali e alle persone fragili."*

**Rilevato** che a seguito dell'OCDPC 614/2019, sono pervenute n. 9 dichiarazioni di cui n. 3 da parte di soggetti usufruenti dell'assistenza in strutture ricettive e n. 6 da parte di soggetti titolari del CAS, come da apposito elenco "A" depositato agli atti per motivi di privacy;

**Atteso** che l'Ente sta effettuato l'istruttoria delle dichiarazioni presentate per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla citata OCDPC 614/2019 e la loro definizione;

**Vista** la nota sindacale prot. n. 13.619 del 30/07/2029 dall'oggetto: "Procedure di assegnazione degli alloggi ai nuclei familiari assistiti a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti - INDIRIZZI";

**Considerato** che:

- dall'istruttoria in corso è emerso che nessuno dei soggetti risulta decaduto in quanto gli stessi hanno provveduto, nei termini previsti, alla presentazione delle dichiarazioni dovute e risultano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 dell'OCDPC n. 614/2019;
- a motivo della necessità di approfondire alcune tematiche in ordine alla eventuale parziale ridefinizione dell'entità delle misure assistenziali in atto, di alcune posizioni oggetto di dichiarazione, anche alla luce della sopra richiamata nota sindacale prot. 13.619/2020 e fermo restando la non decadenza di cui all'allinea che precede, allo stato sono state definite n. 5 posizioni di cui all'elenco n. "1";
- per i tre nuclei oggetto della misura assistenziale presso strutture ricettive, due sono stati riconosciuti idonei per l'assegnazione di alloggio di cui all'art. 14 della legge 8/2017 mentre

l'altro nucleo, ai sensi dell'OCDPC 614/2019 e successiva 670/2020 ha prodotto documentazione inerente la mancanza di disponibilità di soluzioni alloggiative nel Comune di Giulianova e nel Comune di Mosciano Sant'Angelo;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e Servizi – Regolamento dei Concorsi approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 29/04/2008;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 5/2020 - Decreto di nomina dei Responsabili di Area e attribuzione della Posizione Organizzativa, prot. 12.760 del 16/07/2020;

**Verificati :**

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio di segretariato Sociale;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e, per l'effetto;

**Verificata** l'insussistenza dell'obbligo di astensione del sottoscritto non essendo in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del " Piano triennale di prevenzione della corruzione.. Aggiornamento 2019 - 2021 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2019;
- b) del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano Sant'Angelo, approvato con Delibera di G.C. N.06 del 28.01.2014;

**D E T E R M I N A**

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. di chiudere l'istruttoria di cinque dichiarazioni (T.A.F. - T.M. - D.P.A. - D.P.E. - F.An.) presentate ai sensi e per gli effetti dell'OCDPC 614 del 12/11/2019 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di approvare l'elenco "A" depositato agli atti per motivi di privacy dei soggetti aventi titolo alla conservazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) come già riconosciuto e/o assistenza presso strutture ricettive;
4. di prendere atto dell'idoneità di due nuclei (T.A.M. e T.M.) di cui allegato "A" presenti nelle strutture ricettive, per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 14 della legge 8/2017 con procedura in iter per l'effettiva assegnazione degli alloggi stessi con la conseguenza che, per il lasso temporale strettamente necessario all'effettiva consegna degli alloggi, permangono per gli stessi le misure assistenziali in atto presso le medesime strutture ricettive;
5. di prendere atto, per il terzo nucleo (F.At., n. 5 dell'allegato "A") che usufruisce della misura assistenziale presso struttura ricettiva e che ha depositato agli atti, ad integrazioni delle dichiarazioni già inviate in data 12/02/2020, due attestazioni rilasciate da agenzie immobiliari, pervenute in data 23/07/2020 al n. 13.104, (inerenti la mancanza di disponibilità di soluzioni alloggiative nel Comune di Giulianova e nel Comune di Mosciano Sant'Angelo), della sussistenza delle condizioni di deroga alla permanenza presso la struttura in base al combinato disposto dell'art. 5 comma 5 dell'OCDPC 614/2019 e art. 1 comma 3 dell'OCDPC 670/2020, fino a successiva determinazione o eventuali disposizioni della S.M.E.A.;

6. di trasmettere la presente alla Regione Abruzzo Protezione Civile - Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile e Regionali;
7. di avviare la procedura per il secondo bando inerente l'assegnazione degli alloggi ai sensi dell'art. 14 della legge 8/2017 di cui alla direttiva sindacale prot. 13.619/2020;
8. di rimandare a successivo atto la definizione delle dichiarazioni allo stato non definite compiutamente.

Mosciano S.A., li 30/07/2020

**Il Responsabile del Settore  
Claudio Di Pietrantonio**

**Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 30/07/2020

**Istruttore Amministrativo**

Antonio Del Vescovo